

Imposta di bollo pari ad € 32,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE PRESTAZIONI PROGETTO DI COMUNICAZIONE “PARCO MINIERE
LAGORAI”. CIG ZB6250F62A - CUP H35J18000040008**

TRA

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn) - piazza Gavazzi, 4 - Codice Fiscale 02143860225 nella persona del dott. Luca Dalla Rosa, nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta n. 109 dd. 29.05.2008 e del Comitato Esecutivo n. 154 dd. 11 dicembre 2017 6, nonché con decreto del Presidente n. 4 dd. 16 gennaio 2018;

E

La società Nitida Immagine srl, con sede legale in 38023 Cles (TN), piazza Navarrino, n. 13 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01474390224, n. iscrizione REA TN - 140359 rappresentata dal Presidente Virgilio Zanella, nato a Malè (TN) il 22/04/1966, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO CHE

Lo scopo perseguito dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con la presente convenzione è di garantire, in conformità alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 100 dd. 17/09/2018, ad oggetto <*Atti indirizzi per affido prestazione progetto comunicazione “Parco Miniere Lagorai”*> (*nuovo nome anziché “Parco Minerario dell’Alta Valsugana e Bersntol”: rif. deliberazione Comitato esecutivo n. 51/2018 e corrispondenza successiva con GAL Trentino Orientale. Deliberazione a contrarre*>, ed alla conseguente determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. 1554 dd. 27.09.2018, la piena realizzazione delle prestazioni del progetto di comunicazione “*Parco Miniere Lagorai*”).

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida alla società Nitida Immagine srl di Cles, di seguito per brevità denominata Società, che accetta, l’incarico per la realizzazione delle prestazioni del progetto di comunicazione “*Parco Miniere Lagorai*”.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’

La Società garantirà la realizzazione delle prestazioni del progetto di comunicazione “*Parco Miniere Lagorai*” secondo il programma dettagliato delle singole prestazioni ed il quadro economico di cui al preventivo del negozio elettronico MEPAT in atti sub ns. prot. arr. n. 19742/16.5.1 dd. 27 settembre 2018 presentato dalla stessa, che sebbene non materialmente allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare la Società provvederà alla:

A. Progettazione dettagliata e realizzazione e fornitura del <*Progetto grafico e dell’immagine coordinata*>, che si struttura nella realizzazione delle seguenti prestazioni:

- logotipo e logo sonoro del Parco in formato digitale;
- grafica coordinata e sviluppo identità visiva;
- ricerca storica per i contenuti illustrativi dei materiali stampati;

B. Progettazione dettagliata e realizzazione e fornitura dei “*Materiali e supporti di comunicazione*”, che si struttura nella realizzazione delle seguenti prestazioni:

- ristrutturazione del Portale internet del parco (www.parcominierelagorai.it) con allineamento dell’attuale veste grafica con quella della nuova immagine coordinata;
- produzione servizi;

Tali prestazioni saranno rese con puntuale applicazione di tutto il programma dettagliato delle singole prestazioni di cui al sopracitato preventivo del negozio elettronico MEPAT prot. arr.

n. 19742/16.5.1 dd. 27 settembre 2018 e si concluderanno entro il 31 dicembre 2018, fatta salva la facoltà di proroga, per giustificati motivi, in accordo tra le parti, di massimo tre mesi.

Tutti i compiti tecnico-logistici-amministrativi inerenti le prestazioni previste nei due punti più sopra delineati e riportati nel programma dettagliato delle singole prestazioni di cui al sopracitato preventivo del negozio elettronico MEPAT prot. arr. n. 19742/16.5.1 dd. 27 settembre 2018, unitamente ai relativi aspetti organizzativi, gestionali e di coordinazione sono affidati alla Società che si avvarrà delle prestazioni della propria struttura organizzativa.

La Società, in quanto responsabile amministrativo/gestionale/operativo/coordinatore di tutte le singole prestazioni sopra elencate, è responsabile degli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione delle relative prestazioni per qualsiasi causa, nei confronti di terzi, oppure per fatto imputabile a terzi, per qualsiasi causa, anche nei confronti di prestatori di lavoro autonomo/occasionali o di terzi subappaltatori/subcontraenti, oppure per fatto imputabile ai lavoratori autonomi/occasionali e terzi subappaltatori/subcontraenti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione la Società è obbligata al rispetto delle disposizioni del vigente piano triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente Codice di comportamento della Comunità, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente ha durata dall'inizio delle prestazioni fino al 31.12.2018 compreso, fatta salva la facoltà di proroga, per giustificati motivi, in accordo tra le parti, di massimo tre mesi.

ART. 4 – CONDIZIONI FINANZIARIE

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione la Comunità si impegna a corrispondere alla Società medesima la somma complessiva di € 48.190,00 IVA 22% compresa.

Il suddetto importo verrà corrisposto ad avvenuta effettuazione delle prestazioni previste in convenzione e secondo il programma dettagliato delle singole prestazioni di cui al sopracitato preventivo del negozio elettronico MEPAT prot. arr. n. 19742/16.5.1 dd. 27 settembre 2018.

In particolare il corrispettivo viene erogato, previa presentazione di fatture, con le seguenti modalità:

il 30% dell'importo complessivo di €. 48.190,00 I.V.A. di legge compresa, ad avvenuta consegna alla Comunità della presentazione della bozza del progetto grafico (fattura da produrre a partire dal 01.11.2018);

il 30% dell'importo complessivo di €. 48.190,00 I.V.A. di legge compresa, ad avvenuta consegna alla Comunità della bozza del progetto web (fattura da produrre a partire dal 15.11.2018);

il saldo del restante 40% dell'importo complessivo di €. 48.190,00 I.V.A. di legge compresa ad avvenuta esecuzione della prestazione con consegna del lavoro, corredata di elenco riassuntivo della prestazione ed avvenuto collaudo (test di funzionalità sul sito con relativa dichiarazione di conformità da parte del Comitato Parco Minerario Alta Valsugana e Bersntol).

La liquidazione e pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa al repertorio dell'Ente, previa verifica delle relazioni redatte dalla Società. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Qualora le relazioni pervengano al protocollo dell'Ente in data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento della relazione. La Società, che opera nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e nel Regolamento europeo n. 679/2016, fornirà alla Comunità - su richiesta della stessa e ai fini della dimostrazione dell'attività svolta e degli esborsi (copia fatture) sostenuti in relazione all'attività prestata - ulteriori informazioni e dati conoscitivi inerenti le attività svolte. A sua volta la Comunità potrà effettuare controlli mirati sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze agli obblighi stabiliti nella presente convenzione devono essere attestate da ciascuna delle parti contraenti per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione della presente convenzione dalla data di scadenza del termine e fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa.

La Comunità si riserva la facoltà di rescindere la presente convenzione previa diffida del Responsabile competente alla controparte in presenza di:

- a) significative variazioni dei presupposti o dei contenuti della presente convenzione;
- b) irregolarità nella gestione dell'attività tali da pregiudicare il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- c) diminuzione dello specifico bisogno sostenuto dalla presente convenzione di entità tale da rendere non più conveniente mantenere attivo il rapporto.

ART. 6 – PRIVACY

La Società garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione. Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti, amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, al Regolamento europeo n. 679/2016 ed al Decreto legislativo 101/2018 di armonizzazione al Regolamento europeo 679/2016. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione della presente convenzione la Società è nominata dalla Comunità Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; Responsabile della Protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it); con la stipulazione della presente convenzione l'Associazione è nominata dalla Comunità Responsabile esterno del trattamento.

In quanto Responsabile, la Società dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla

Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I del D.lgs. 196/2003, al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato e al Capo III del Regolamento UE 2016/679. Su richiesta della Comunità, la Società dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte della Società e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte della Società medesima delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. La presente convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. La Società si obbliga a inserire nei contratti stipulati con eventuali subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il **Codice CIG (ZB6250F62A)** ed il **Codice CUP (H35J18000040008)** dovranno essere riportati obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti il servizio.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int. Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

Letto, accettato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SOCIETA' NITIDA IMMAGINE SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, DELLA
MENSE E PROGRAMMAZIONE DELLA
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

- Virgilio Zanella -

- dott. Luca Dalla Rosa -

LDR/2018/convenzioni/convenzione NitidaImmagine2018.doc